

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita ai sensi della legge 460/97, con sede in Bologna via Marconi n.69, l'associazione denominata "**NEXUS Solidarietà Internazionale Emilia Romagna, Associazione non lucrativa di utilità sociale**" in sigla "**NEXUS EMILIA ROMAGNA ONLUS**".

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - L'associazione non ha scopi di lucro; l'attività é orientata a scopi solidaristici, beneficenza, aggregazione sociale orientata a soggetti svantaggiati.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti si avrà massimo riguardo alla persona "svantaggiata" nella quotidianità ed in tutte le forme con specifici interventi nel:

- Sostenere progetti umanitari anche internazionali per contribuire al miglioramento della qualità della vita, nel pieno rispetto delle diversità culturali e del principio di autodeterminazioni dei popoli, nelle diverse aree del mondo ed in particolare dei Paesi del sud del mondo
- favorire i legami di amicizia e solidarietà fra i popoli, con particolare riferimento all'affermazione dei valori della pace e democrazia, concorrendo alla soluzione dei grandi problemi dell'indipendenza, dell'ambiente, della riconversione industriale, dell'affermazione dei diritti universali dell'uomo e della donna
- contribuire all'avanzamento dei processi di unificazione europea, anche attraverso iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Est Europa
- promuovere nella nostra società una sempre maggior coscienza sui diritti universali dell'uomo e della donna, sul rispetto della diversità culturale, sul principio di autodeterminazione della società civile.
- partecipazione a "programmi-paese", con priorità alla prevenzione e miglioramento della salute e della sicurezza ambientale dell'innovazione ed uso di tecnologie, del diritto all'informazione, sviluppo locale autosostenibile

- promozione e gestione dei progetti specifici a sostegno di specifiche richieste da parte delle associazioni dei paesi in via di sviluppo
- diffusione e messa a disposizione delle caratteristiche e delle grandi potenzialità esistenti in Emilia Romagna, con quelle di altre regioni italiane, in campo economico, tecnico, professionale, culturale, ecc...per conseguire una diffusa solidarietà non solo locale
- promozione e gestione di programmi umanitari specificatamente mirati agli immigrati ed alle aree di immigrazione extracomunitaria in Emilia Romagna, nonché iniziative atte a favorire una cultura ed una pratica di solidarietà e convivenza multietnica
- gestione di iniziative di sensibilizzazione, informazione sui problemi, dello sviluppo, dell'interdipendenza e della solidarietà, mediante, conferenze, materiale informativo, seminari, mostre
- particolare attenzione sarà data alle questioni dell'infanzia, della condizione femminile e della tutela degli anziani
- sensibilizzazione al mondo scolastico sull'educazione ed alla libera convivenza
- promozione e gestione di campagne di solidarietà e di raccolta di aiuti umanitari in occasione di gravi calamità naturali, sensibilizzando la collettività alla beneficenza.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo l'Assemblea.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art.6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro i tempi stabiliti sempre dal medesimo Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

TITOLO V

FONDO COMUNE

Art. 10 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Le risorse del fondo sono destinate a soggetti "deboli" come disciplinato dall'art.3 del presente statuto.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e inoltre quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 15 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

Ogni socio ha diritto oltre al proprio voto ad un sola delega di altro socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta su indicazione dell'assemblea salvo quanto previsto all'articolo successivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario ed il Cassiere .

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, più uno.

La convocazione è fatta a mezzo lettera prioritaria o tramite fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 19 – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Assemblea provvederà alla nomina di uno nuovo.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e rimane in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la propria relazione al bilancio, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati associativi in conformità alle disposizioni del C.C.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età fino alla conferma o ad una nuova nomina da parte dell'Assemblea che provvederà altresì a nominare i Sindaci mancanti.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

L'Assemblea dei soci determina il compenso per il Presidente e per i due Sindaci Effettivi.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 22 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 23 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino

cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 24 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.